



Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea

***ISTRUZIONI PER I
RAPPRESENTANTI DI LISTA***

Elezioni Comunali 2021

3 e 4 Ottobre

ISTRUZIONI PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA

(per le Elezioni Comunali)

Il ruolo del rappresentante di lista ha una valenza democratica importantissima, coloro che sono chiamati a questo incarico devono svolgere il loro compito con scrupolo, dedizione e correttezza.

E' importante essere rigorosi ma senza esagerare, l'approccio ad ogni questione deve basarsi sempre su un principio fondamentale, cioè garantire il rispetto della volontà dell'elettore, sforzandosi di interpretarne la scelta. Questo principio deve essere la nostra guida, senza cadere nella facile tentazione di essere elastici nell'interpretazione quando è a nostro favore e rigidi quando va a vantaggio degli avversari.

Sarebbe buona cosa suggerire al presidente un riepilogo delle regole basi prima di iniziare lo spoglio, in modo che non si debba discutere per ogni scheda pasticciata. Ricordatevi che voi avete la possibilità di far mettere a verbale le vostre osservazioni, ma non potete contestare l'attribuzione del voto cosa che possono fare solo gli scrutatori, e comunque decide in via definitiva il Presidente del Seggio. Ricordatevi che voi rappresentate la lista di Rifondazione o la lista di sinistra ambientalista e civica dove ci sono nostri candidati e potrete indossare (solo dentro la sezione, quindi non nei corridoi) un bracciale o una spilla con il nostro simbolo: la vostra immagine sarà quindi il biglietto da visita della lista per tutti coloro che frequenteranno la sezione.

Qui di seguito trovate delle brevi indicazioni, ma vi suggerisco comunque di leggere con attenzione le istruzioni per le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione (del Ministero dell'Interno) che potrete trovare anche sul nostro sito.

Di seguito troverete anche degli esempi di casi frequenti che possono capitare, ovviamente non sono esaustivi, ma possono dare un'idea di massima di come affrontare appunto le situazioni dubbie.

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattare i delegati di lista , e se il caso, l'ufficio elettorale nazionale.

Buon Lavoro

Designazione

A designare i rappresentanti di lista sono i due delegati di lista (uno "effettivo" e l'altro "supplente") che vengono indicati dai sottoscrittori della lista nella Dichiarazione di presentazione.

I delegati di lista quindi designano, direttamente (o mediante **atto notarile** che autorizza altre persone) i rappresentanti di lista presso ogni seggio. (art. 9, ultimo comma L. 108/68, modificato dall'art.1, comma 11 L. 43/95).

L'atto con il quale si è designati "rappresentati di lista", deve essere invece autenticato da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della L. 53/90 e successive modificazioni, e deve essere presentato *"entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune che ne curerà la trasmissione ai rispettivi Presidenti di seggio, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio, durante le operazioni di firma delle schede di votazione, o mattina della domenica, purché prima delle operazioni di votazione."* (art. 35 T.U.570/60).

Si deve tenere presente, inoltre, che, nel caso di contemporaneità di più elezioni, i partiti o i gruppi politici, possono designare gli stessi delegati per tutte le elezioni

Requisiti

Per adempiere alle funzioni di rappresentante di lista per le elezioni, occorre essere iscritti nelle liste elettorali del comune dove si svolgono le elezioni. L'accertamento di tali requisiti è, generalmente, fatto dal presidente di ciascun seggio, all'atto della costituzione dell'ufficio dietro esibizione da parte del rappresentante del certificato elettorale.

Ferie e retribuzioni

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, a coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, nonché i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici ecc. , spetta il diritto all'assenza dal posto di lavoro e il diritto a specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi

compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali senza pregiudizio delle ferie annuali previste dai contratti collettivi ed aziendali (L. 69/1992). I membri del seggio dovranno presentare sul posto di lavoro un attestato rilasciato dal presidente del seggio in cui siano indicate le giornate di effettiva presenza e l'orario di chiusura del seggio (intendendosi, ovviamente, quella di chiusura delle operazioni elettorali).

Poteri e responsabilità

I rappresentanti presso la sezione elettorale:

- a) hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso od in prossimità;
- b) possono far inserire, succintamente, nel verbale eventuali dichiarazioni od osservazioni a proposito dello svolgimento delle operazioni elettorali e dell'attribuzione dei voti;
- c) possono apporre la loro firma od il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne, e la loro firma nei verbali e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, relativi all'elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

Per l'esercizio delle loro funzioni i rappresentanti sono autorizzati a portare, all'interno della sezione, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.

Possono anche usare la copia delle liste degli elettori della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano.

Tutti i membri dell'ufficio elettorale, e quindi anche i rappresentanti di lista, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati ad ogni effetto di legge pubblici ufficiali. E per i reati commessi in danno loro si procede con giudizio direttissimo.

Disciplina e sanzioni

I rappresentanti di lista che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quarto comma, del T.U. n. 570 con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a € 2000

OPERAZIONI DI VOTO

La tessera elettorale

A partire dalle elezioni politiche del 2001 è stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che svolge le medesime funzioni del certificato elettorale ma ha validità per 18 consultazioni elettorali. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato, il collegio e le circoscrizioni nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale comunale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio. E' un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto, dovrà quindi recarsi al seggio con la tessera elettorale che è già in suo possesso e un documento di identità.

Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento di tutti gli spazi per la certificazione del diritto di voto, su domanda dell'interessato, il Comune procede al rinnovo della tessera.

La tessera elettorale verrà consegnata all'indirizzo di residenza a quei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e a coloro che sono immigrati da un altro comune. La consegna verrà effettuata in busta chiusa a cura del Comune stesso; dell'avvenuta consegna del documento dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Se il cittadino risulta irreperibile viene rilasciato un avviso che lo invita a recarsi presso l'ufficio elettorale comunale per il ritiro della tessera.

In caso di **smarrimento o furto**, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del Comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.

In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio della votazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

E' possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari presentandosi all'ufficio elettorale comunale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

OPERAZIONI NEGLI UFFICI DI SEZIONE

Identificazione degli elettori

L'identificazione degli elettori può avvenire:

1 - mediante esibizione di uno dei seguenti documenti

a) carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia: in tal caso, nell'apposita colonna della lista sezionale devono essere indicati gli estremi del documento. I presidenti devono vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. L'elettore, se è sprovvisto di altro documento di riconoscimento ed ha chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), può esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Le carte di identità e gli altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché siano sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la identificazione dell'elettore sono validi;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia; Queste identificazioni non ammettono contestazioni sull'accertamento dell'identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

2 - per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio o per attestazione un altro elettore del Comune noto all'Ufficio.

Tale attestazione avviene con l'apposizione di colui che identifica nell'apposita colonna della lista di sezione

E' da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

Se dovesse nascere dissenso fra i membri dell'Ufficio o fra i rappresentanti di lista circa l'accertamento dell'identità dell'elettore spetta al Presidente di decidere.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare, nel seggio stesso, anche altri elettori non compresi nelle relative liste:

a) coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori, ovvero dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto;

b) i candidati possono votare in una sezione qualsiasi del Comune dove sono proposti presentando la tessera elettorale;

c) i membri del seggio (presidente, segretario, scrutatori, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico) possono essere ammessi al voto in quel seggio se sono elettori del Comune ed in possesso della tessera elettorale;

f) i militari gli ufficiali e gli agenti di Polizia di Stato, gli appartenenti al corpo dei VF e le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio. Possono quindi esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nelle relative liste, e con precedenza su di essi, previa esibizione della tessera elettorale rilasciato dal Comune nelle cui liste sono compresi.

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per il servizio delle Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandati di reparto predispongano un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente presta servizio nel (reparto) di stanza nel comune di apponendosi la propri firma ed il bollo del reparto. Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l'indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio;

g) i marittimi o gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nella sezione se in possesso, oltre che della tessera elettorale, 1) del certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto, 2) del certificato del sindaco del comune in cui vota attestante l'avvenuta notifica telegrafica della volontà espressa dal marittimo/aviere di votare in tale comune, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale;

h) gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, gli affetti da paralisi o analogo impedimento di uguale identità) possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro siano iscritti nelle liste elettorali del Comune (v. paragrafo Casi Speciali);

i) gli elettori non deambulanti. Tali elettori, iscritti nelle liste elettorali, di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a rotella, sono ammessi a votare in una sezione elettorale del Comune allestita in una sede priva di barriere architettoniche previa esibizione della tessera elettorale e di un'attestazione medica (da allegare al verbale), rilasciata dall'USL ed attestante l'impedimento (v. paragrafo Casi Speciali). **Attenzione!** Poiché gli elettori sopra indicati non sono iscritti nelle liste elettorali del seggio non sono state autenticate per loro schede; è necessario quindi che, ogni qualvolta che ad un elettore non iscritto siano consegnate schede autenticate, il presidente prelevi altrettante schede dal pacco delle schede residue e le autentichi. Tutti gli elettori aggiunti vengono iscritti, a cura dei presidenti, in calce alla lista degli elettori della sezione; le generalità devono venire riportate nel verbale.

CASI SPECIALI

Il seggio speciale

La legislatura prevede che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori presenti.

Il seggio speciale è composto da un apposito presidente, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da due appositi scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta:

- del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto
- del voto dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva
- del voto dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso stessa sezione ospedaliera per esprimere il voto.

I compiti del seggio speciale cessano, non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati, vengono portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente immesse nelle urne destinate a custodire, le schede votate.

Elettori fisicamente impediti

Elettori fisicamente impediti Sono considerati elettori fisicamente impediti: i non vedenti; gli amputati alle mani; gli affetti da paralisi od altro impedimento di analoga gravità. Questi elettori esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

a) impedimento fisico è evidente;

b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali". Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;

c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale del seggio. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'elettore accompagnato), ... (data), ... (sigla del presidente).

Elettori portatori di handicap

Elettori portatori di handicap Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia ubicata in sede già esente da barriere architettoniche (arredi accessibili e disposti in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti delle liste elettorali, di votare in assoluta segretezza, ovvero di svolgere le funzioni di rappresentante di lista o di componente di seggio - artt. 2 e 3 L. 15/91), previa esibizione della tessera elettorale e di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Le sedi così attrezzate sono segnalate mediante affissione di apposito simbolo. In occasione delle elezioni i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Le Asl, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale devono garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica prevista per gli elettori non deambulanti.

Voto domiciliare.

La legge n. 22 del 23 gennaio 2006, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche" permette il voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Si tratta di elettori affetti da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione. A questi elettori viene data la possibilità di votare presso la loro dimora a tutte le consultazioni elettorali.

I nominativi degli elettori che ne faranno richiesta, saranno comunicati da parte del Comune in una lista aggiunta ai i presidenti delle sezioni elettorali, dove gli stessi elettori hanno dimora.

Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con il sorteggio e del segretario.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Altri casi

Negli altri che possono verificarsi, il rappresentante può fare riferimento alle istruzioni contenute nel manuale del Ministero dell'Interno, disponibile presso ogni sezione:

- a) l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli risulta deteriorata, o egli stesso, per ignoranza, la deteriora;
- b) l'elettore non vota nella cabina; c) l'elettore perde tempo dentro la cabina;
- d) l'elettore consegna la scheda mancante del bollo di sezione o di una validazione;
- e) l'elettore non riconsegna la matita del seggio;
- f) l'elettore non riconsegna la scheda consegnatagli dal presidente.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo aver concluso alcuni riscontri (accertamento del numero dei votanti, chiusura e spedizione del plico contenente le liste per la votazione usate nel seggio, ecc.) e dovranno svolgersi senza alcuna interruzione e devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio. Tutti i casi di contestazione di schede andranno risolti immediatamente e non, come fanno alcuni presidenti di seggio, raggruppandole, alla fine dello spoglio.

Principi

Il voto è libero, segreto e personale e l'elettore ha il diritto a che il suo voto sia, per quanto possibile, considerato valido e quindi conteggiato. Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. identificabilità del voto).

Casi di nullità

Schede nulle – Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (art. 15 legge n. 18/1979 e tabelle B e C allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su due o più contrassegni contigui o se ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni e, nel contempo, se ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso alcuna preferenza.

Voti di preferenza

L'elettore esprime il voto di preferenza scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato a due candidati preferiti A CONDIZIONE CHE I DUE CANDIDATI, CUI SI VUOLE ATTRIBUIRE LA PREFERENZA, SIANO DI SESSO DIVERSO, pena l'annullamento della seconda preferenza...

NOVITA' DEGLI ULTIMI TURNI ELETTORALI

Se l'elettore esprime due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Facciamo un esempio: se do due preferenze e scrivo nel primo rigo, GIOVANI ROSSI e nel secondo rigo PAOLO BIANCHI (la preferenza a Paolo Bianchi è nulla) NON VA assegnata, resta però valido il voto di lista e il voto di preferenza a Giovanni Rossi.

L'espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l'indicazione del numero d'ordine del candidato nella lista.

La validità del voto di preferenza deve essere ammessa ogni qual volta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore: deve essere ritenuto valido, ad esempio, anche se espresso con errori ortografici che non impediscono di individuare il candidato prescelto.

È utile ricordare, in tema di salvaguardia della validità del voto di preferenza, la disposizione, sebbene abrogata, dell'art. 60-bis del medesimo T.U. n. 361/1957: "se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo". Tale disposizione è pure riportata nel manuale ministeriale.

Contestazioni

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante. Di fatto è nelle sezioni che si decide lo scrutinio, poiché solo le schede con voti contestati e provvisoriamente non assegnati verranno riprese in esame dall'ufficio elettorale circoscrizionale che decide, ai fini della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione di quei voti.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per candidati e, per ogni candidato, a seconda del motivo della contestazione.

FACOLTA' DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO RIPORTATE ANCHE NEL MANUALE IN POSSESSO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.

7.2. - Facoltà dei rappresentanti

I rappresentanti dei partiti o dei promotori:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
- b) possono votare nel seggio dove esercitano formalmente le funzioni di rappresentante
- c) possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- d) possono apporre la loro firma:
 - sulle strisce di chiusura di ogni urna contenente le schede votate;
 - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
 - sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.

(Cfr. artt. 26, primo comma, 48, 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma, e 75, primo comma, T.U. n. 361/1957)

I rappresentanti sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo recante il contrassegno del partito o gruppo politico .

I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale

della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso. (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014)

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.

(Cfr. art. 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 53, primo comma, T.U. n. 361/1957; art. 1 D.L. n. 1/2006)

I rappresentanti possono anche trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

(Cfr. art. 64, ultimo comma, T.U. n. 361/1957)

PARTE PRIMA Il seggio elettorale

Cap. 7 I rappresentanti dei partiti o delle liste

7.3. - Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai rappresentanti dei partiti o delle liste.

– al pari dei componenti del seggio - durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.

Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo

(Cfr. artt. 40, ultimo comma, e 112 T.U. n. 361/1957)

7.4. - Sanzioni per i rappresentanti

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti dei partiti o delle liste che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065.

(Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

33

a cura di *Raffaele Tecce*

Responsabile nazionale PRC-SE Enti Locali ed Ufficio Elettorale

con la collaborazione di Maria Teresa Imbellone